



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E UTILIZZO DELLO STEMMA E DEL LOGO DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2025....

Sommario

ART. 1 - CONENUTO E FINALITA'DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI DEL PATROCINIO.....	3
ART. 3 - LIMITI ED ATTIVITA' ESCLUSE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	4
ART. 4 - SOGGETTI TITOLATI ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE	5
ART. 5 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE A INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI COMMERCIALI CON FINALITA' LUCRATIVE	5
ART. 6 - TEMPI E CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI PATROCINIO COMUNALE	6
ART. 7 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO COMUNALE	7
ART. 8 - AUTORIZZAZIONI.....	7
ART. 9- BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO	7
ART. 10 - VISIBILITA' DELLO STEMMA E LOGO COMUNALE	8
ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	8
ART. 12 - MANCATA CONCESSIONE O REVOCA DEL PATROCINIO	8
ART. 13 - SANZIONI.....	9

ART. 1 - CONTENUTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale individuando le regole per l'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Orzinuovi;
2. Il Comune di Orzinuovi, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto comunale e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex. art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondano ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000;
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990;
4. Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione Comunale esprime la simbolica adesione del Comune di Orzinuovi ad un'iniziativa particolarmente rilevante e ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue qualità culturali, scientifiche, turistiche, educative, sportive, socioassistenziali, sociali, economiche, ricreative, celebrative e promozionali dell'immagine della città.

ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio esprime l'interesse del Comune di Orzinuovi per le iniziative, generalmente senza scopo di lucro, realizzate in tutto o in parte nel territorio comunale, valutate positivamente per i contenuti e per gli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità, anche nell'interesse pubblico e per i benefici alla comunità orceana;
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate interamente fuori dal territorio comunale quando le stesse siano di particolare valore o quando le stesse siano finalizzate a promuovere e valorizzare l'immagine del Comune di Orzinuovi nel campo culturale, scientifico, turistico, educativo, sportivo, socioassistenziale, sociale, ricreativo, economico, o siano celebrative e promozionali dell'immagine della città;
3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative e non può essere accordato in via permanente. Nel caso in cui l'iniziativa debba essere ripetuta o in caso di iniziative che fanno parte di un unico ciclo e calendarizzate, organizzate dal medesimo soggetto, è possibile richiedere un unico patrocinio;
4. Possono essere oggetto di patrocinio le seguenti tipologie di attività e iniziative, generalmente non a scopo di lucro, che vengono di seguito elencate a mero scopo esemplificativo e non tassativo:
 - a) Attività e manifestazioni di carattere culturale quali manifestazioni e progetti musicali, teatrali, cinematografiche, audiovisive, multimediali convegni, congressi, iniziative di

- studio, ricerca, pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, editoriali (libri e pubblicazioni), iniziative di promozione artistica e culturale, iniziative finalizzate alla tutela dei beni culturali e al sostegno e alla valorizzazione delle tradizioni locali e delle rievocazioni storiche;
- b) Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali;
 - c) Attività e manifestazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, della cultura e dei valori della solidarietà sociale;
 - d) Attività e manifestazioni di carattere sportivo;
 - e) Manifestazioni ed eventi finalizzati alla sensibilizzazione delle problematiche connesse alle politiche sociali e in ambito sociosanitario;
 - f) Attività finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto economico;
 - g) Attività finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue risorse;
 - h) Fiere ed esposizioni.
5. Il patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario, anche indiretto, a carico del bilancio comunale ed in particolare non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi patrimoniali e/o tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale, fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
6. La concessione del patrocinio non comporta, la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente e non comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata. Pertanto, eventuali altri interventi da parte del Comune, che l'organizzatore dell'iniziativa patrocinata ritenesse funzionali o necessari alla realizzazione dell'evento (per esempio: richiesta di utilizzo del palco, fornitura di transenne, utilizzo immobili comunali, allaccio corrente, occupazione suolo), dovranno essere oggetto di autonoma e separata richiesta da inoltrarsi al servizio comunale competente;
7. L'Amministrazione è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

ART. 3 - LIMITI ED ATTIVITA' ESCLUSE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
- a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5;
 - b) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie politiche/sindacali, a fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - c) non coerenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente ed il Comune di Orzinuovi, oppure la sussistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'Ente, costituiscono causa di diniego del patrocinio, salvo venga preventivamente presentato ed approvato un piano di rientro;

3. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 4 - SOGGETTI TITOLATI ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative realizzate da:
 - a) Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - b) Enti, associazioni, fondazioni, comitati, organismi no profit, Enti del Terzo settore e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
 - c) Istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
 - d) Enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sociale e Onlus;
 - e) Altri enti nazionali e esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti alle finalità istituzionali del Comune di Orzinuovi;
 - f) Soggetti di rappresentanza – istituzionale e/o economica – di altri Paesi;
 - g) Persone fisiche;
 - h) Soggetti commerciali alle condizioni di cui all'art. 5;
 - i) Associazioni di categoria di operatori economici limitatamente alle condizioni previste all'art. 5;
 - j) Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano fine di lucro, con eccezione di quanto disposto all'art. 5.

ART. 5 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE A INIZIATIVE PROMOSSE DA SOGGETTI COMMERCIALI CON FINALITA' LUCRATIVE

1. Il patrocinio comunale può essere concesso ai soggetti di cui al precedente articolo 4 lettere h), i) e j) per le iniziative con finalità lucrative che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Devoluzione dei fondi in beneficenza con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento. In caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno quattro anni;
 - b) Realizzazione di interventi a favore del Comune di Orzinuovi, o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica; in caso in

cui l'intervento non venga realizzato l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno quattro anni.

ART. 6 - TEMPI E CONTENUTI DELLA RICHIESTA DI PATROCINIO COMUNALE

1. La richiesta per la concessione di un patrocinio da parte del Comune di Orzinuovi deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa;
2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine 15 giorni dalla presentazione della domanda nell'informativa di Giunta;
3. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste rispetto ai termini sopra indicati non verrà garantita la conclusione in tempo utile del procedimento di rilascio del patrocinio;
4. I patrocini non verranno concessi per iniziative già avviate o già concluse al momento della presentazione della domanda;
5. I soggetti interessati presentano al Protocollo Generale dell'Ente la richiesta di patrocinio indirizzata al Sindaco del Comune di Orzinuovi utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito internet del Comune di Orzinuovi;
6. Ove sia necessario potranno essere richiesti ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa, in tale caso i termini vengono interrotti e decorreranno ex novo dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, in caso di mancata integrazione la domanda di patrocinio è ritenuta inammissibile.
7. La documentazione da presentare per la concessione del patrocinio è la seguente:
 - a) la domanda per ottenere la concessione del patrocinio va indirizzata al Sindaco, utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale;
 - b) la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:
 - le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e del soggetto richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
 - la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
 - l'eventuale devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
 - i prezzi per l'accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
 - l'indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa, e l'impegno ad inserire il logo del Comune di Orzinuovi nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, dépliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.). L'apposizione dello stemma del Comune sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di avvenuta concessione del patrocinio;

- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 7 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO COMUNALE

1. A seguito della ricezione al protocollo generale dell'Ente il Responsabile del Settore competente, come individuato nell'organigramma, istruisce la pratica al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti richiesti per la concessione del patrocinio;
2. In caso di completezza della domanda presentata il Responsabile predispone l'informativa alla Giunta Comunale la quale esprimerà indirizzo favorevole o non favorevole alla concessione del Patrocinio;
3. A seguito di indirizzo favorevole della Giunta il Sindaco concederà con proprio provvedimento il patrocinio richiesto;
4. Della decisione adottata verrà data tempestiva comunicazione scritta al richiedente da parte del Settore competente.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONI

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione delle manifestazioni;
2. È onere dell'organizzatore pertanto acquisire tramite gli uffici competenti, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e/o nullaosta previsti dalla normativa vigente e comunque indispensabili allo svolgimento dell'iniziativa;
3. La manifestazione patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.

ART. 9- BENEFICI CONNESSI AL PATROCINIO

1. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, fermo restando la disciplina vigente prevista in altri atti regolamentari in materia di riduzioni o esenzioni tariffarie o tributarie;
2. L'iniziativa patrocinata usufruisce dei benefici previsti dal "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*" solo qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in vigore in materia di esposizione pubblicitaria e canone sulle pubbliche affissioni e occupazione suolo pubblico;

3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune di termini organizzativi e finanziari.

ART. 10 - VISIBILITA' DELLO STEMMMA E LOGO COMUNALE

1. È fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio comunale di far risultare dagli atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, anche on line, la dicitura attestante che l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Orzinuovi, pertanto devono riportare la seguente dicitura: "Con il patrocinio del Comune di Orzinuovi" e devono rendere adeguatamente visibile lo stemma o il logo del Comune di Orzinuovi;
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma o del logo del comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente. Tali condizioni devono essere pedissequamente rispettate da parte del beneficiario;
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio il non rispetto di quanto disposto all'art. 11 e nei casi indicati dall'art. 12;
4. Le iniziative connesse ai patrocini concessi dal Comune di Orzinuovi verranno pubblicizzate sul sito del Comune di Orzinuovi nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della manifestazione in oggetto. La pubblicazione del materiale pubblicitario avverrà a cura del settore competente nella materia oggetto del patrocinio.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il patrocinio comunale concesso e lo stemma e il logo del Comune a norma del presente Regolamento, esclusivamente per l'iniziativa per la quale i medesimi sono state concesse;
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 12 - MANCATA CONCESSIONE O REVOCA DEL PATROCINIO

1. La mancata concessione del patrocinio è disposta con provvedimento del Sindaco, debitamente motivato, qualora l'istruttoria dell'ufficio e/o l'indirizzo preventivo della Giunta diano esito negativo in quanto la domanda non è conforme alle finalità ed ai contenuti del presente Regolamento;
2. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a una iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune;

3. La revoca può essere inoltre disposta quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso oppure non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento del Comune di Orzinuovi;
4. Nel caso di revoca del patrocinio la stessa viene disposta senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 13 - SANZIONI

1. L'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Orzinuovi per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 400,00 (quattrocento) ad un massimo di €. 1.000,00 (mille);
2. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i tre anni successivi;
3. Qualora l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, oppure quando il patrocinio venisse utilizzato senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni in essa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.